

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Italian Climate Network Onlus

Art. 1 – Denominazione - Sede

E' costituita l'associazione "Italian Climate Network Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "Italian Climate Network" o "associazione". L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile nonché dal presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione ha sede in Via XXV Aprile, 10, a Castelfranco di Sotto (PI). La sede può essere trasferita senza modifiche statutarie, su deliberazione del Consiglio Direttivo, e possono essere aperte delle sedi territoriali.

Art. 2 - Scopi

L'Italian Climate Network persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esplicita esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22). Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi e tutto ciò non riportato su statuto saranno disciplinati da un regolamento interno.

In particolare l'associazione:

- incoraggia la transizione a un'economia a basso contenuto di CO₂ e altri gas serra, anche attraverso la diffusione di informazioni riguardanti i cambiamenti climatici;
- svolge e promuove attività finalizzate alla riduzione e all'assorbimento delle emissioni di CO₂ e altri gas serra, tra cui il rimboschimento;
- svolge e promuove attività di adattamento ai cambiamenti del clima, come la prevenzione del rischio idro-geologico, recupero, riqualificazione ambientale di alvei dei corsi d'acqua, e ogni altra attività che faciliti l'adattamento del territorio italiano;
- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- promuove esperienze associative, in particolare tra giovani, e la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di discriminazione sociale e culturale;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del sistema climatico;
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per

rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;

- non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo sociale di cui sopra, si propone per l'affermazione dello stesso le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo:

- Coordinamento di campagne nazionali e internazionali in merito a clima ed energia;
- Organizzare campi di lavoro per la piantumazione di alberi, il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- Seminari di studio di approfondimento, appuntamenti formativi ed eventi pubblici di divulgazione e sensibilizzazione della popolazione locale, delle aziende e dei policy maker, con riferimento al tema dei cambiamenti climatici, energia e sostenibilità ambientale;
- Produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- Svolgere e organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- Organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico e la questione climatica;
- Gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire o sottoscrivere partnership insieme ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art.3 - Soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone scopi e finalità, si impegnano per la loro realizzazione e chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta o telematica indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e le direttive del consiglio direttivo. I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi il voto per delega e il voto per corrispondenza. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo, che esamina le domande degli aspiranti soci e decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Il regolamento disciplina i casi di esclusione. La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di

dimissioni scritte o per recesso volontario; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che è non trasferibile e non restituibile nei casi di cessazione di appartenenza all'associazione e non è soggetta a rivalutazione. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo), di votare direttamente, di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di essere eletti alle cariche sociali, di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Ogni socio ha l'obbligo di osservare le norme del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni del consiglio direttivo, di versare il contributo stabilito dal consiglio direttivo. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri ed a loro si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

Art. 6 – Patrimonio della associazione e bilancio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili costituiti all'atto della costituzione dai soci fondatori, che può essere incrementato con donazioni e altre entrate: è fatto salvo l'obbligo a provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio al fine dell'espletamento delle finalità associative. L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di quote associative ordinarie e straordinarie, contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, proventi, lasciti e donazioni, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, finanziamenti e ogni altro tipo di entrate. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, che deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica e finanziaria dell'associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal consiglio direttivo. L'Assemblea è l'organo deliberante principale, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci, ciascuno con il diritto a un voto qualunque sia il valore della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria o in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'assemblea viene effettuata secondo le modalità previste nel regolamento. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è ammessa l'espressione del

voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Sono compiti dell'assemblea: la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto contabile; l'elezione dei membri aggiuntivi del consiglio direttivo; l'approvazione della relazione annuale delle attività; la discussione e le decisioni su tutto l'argomento posto all'ordine del giorno; l'approvazione dei verbali delle proprie sedute. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente, coadiuvato da un segretario designato ad apertura della seduta, con la responsabilità della redazione del verbale. In caso di indisponibilità del presidente, le assemblee sono presiedute dal vice presidente. Il verbale della seduta è firmato dal presidente o vicepresidente a seconda di chi presiede la seduta e dal segretario; deve essere poi trascritto nel Libro delle Adunanze e delle delibere dell'assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. E' composto dai soci fondatori e da un numero di componenti aggiuntivi variabile tra 1 a 4. Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni dall'insediamento.

Al consiglio direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. E' convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, con le modalità indicate nel regolamento. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Sono compiti del consiglio direttivo la predisposizione degli atti da sottoporre all'assemblea, l'ordinaria amministrazione dell'associazione, l'elaborazione del rendiconto economico e finanziario, l'elaborazione del programma di attività, la nomina del presidente, del vicepresidente e del segretario, l'accettazione o il rigetto delle domande di nuovi associati, la devoluzione del patrimonio a un'altra Onlus in caso di scioglimento. In caso di scioglimento per qualunque causa, sarà cura del Consiglio Direttivo devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il verbale di ogni riunione deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere

Presidente, Vicepresidente e Tesoriere vengono eletti dal consiglio direttivo secondo le modalità previste nel regolamento.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e dura in carica quanto il consiglio direttivo. Sono compiti del presidente: determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci; convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea; curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione; promuovere lo sviluppo delle attività finalizzate al conseguimento degli scopi dell'associazione; assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione. In caso di assenza o temporaneo impedimento, i compiti sono assolti dal vicepresidente. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria

dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 11 - Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

Le modifiche allo statuto sono decise tramite assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 12 - Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma 15 maggio 2013